


# COMUNE DI CAMPOFIORITO

Provincia di Palermo



## *REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI SPESA IN ECONOMIA*



## INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2	MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA	3
ART. 3	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	3
ART. 4	FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	3
ART. 5	INTERVENTI MISTI	7
ART. 6	DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	7
ART. 7	LIMITI DI VALORE	7
ART. 8	INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8
ART. 10	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IMPORTI SUPERIORI AD € 20.000	9
ART. 11	ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	10
ART. 12	GARANZIE	11
ART. 13	VERIFICHE	11
ART. 14	INADEMPIMENTI	11
ART. 15	MAGGIORI SPESE PER FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI	11
ART. 16	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	12
ART. 17	PROCEDURE CONTABILI	12
ART. 18	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI	12
ART. 19	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI	13
ART. 20	LAVORI IN ECONOMIA	15
ART. 21	ABROGAZIONI	15
ART. 22	ENTRATA IN VIGORE	15

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità , i limiti e le procedure da eseguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'**ENTE**, in attuazione di quanto previsto disposto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163 e s.m.i. ( nel seguito chiamato "**CODICE**") e del Regolamento di esecuzione, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizione del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate.

## **ART. 2**

### **MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna;
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

## **ART. 3**

### **RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni acquisizione in economia e per ogni affidamento il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento individuato nel rispetto delle norme di organizzazione.
2. Al responsabile del procedimento sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure di acquisizione in economia e di affidamento, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna spettano al Responsabile dell'area competente per materia .

## **ART . 4**

### **FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

#### **1. FORNITURE IN ECONOMIA**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche,
- l) compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
  - a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);

Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 20 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 4.2.

## **2. SERVIZI IN ECONOMIA**

- 2. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice Appalti, come segue:
  - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II. A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
  - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
  - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
  - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni ;
  - r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
  - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
3. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice Appalti:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 4.1;
  - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

- e) servizi legali di cui all'articolo 18, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - f) servizi tecnici di cui all'articolo 19, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 20 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 4.1.

## **ART. 5**

### **INTERVENTI MISTI**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b);
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

## **ART. 6**

### **DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. Non sono considerati artificialmente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all' articolo 5, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

## **ART. 7**

### **LIMITI DI VALORE**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono i principi e limiti di valore fissati dai commi 9 e 11 dell'art. 125 del CODICE e pertanto:

1. per servizi e forniture di importo inferiore ad € 10.000,00 con esclusione dell'IVA è consentito l'**AFFIDAMENTO DIRETTO** da parte del Responsabile del procedimento, tale limite di importo è elevato ad € 20.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed improrogabili esigenze di protezione civile e in genere per la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
2. per servizi e forniture di importo compreso tra € 10.000,00 (diecimila) ed € 20.000,00 (ventimila), ad esclusione dei casi di cui al comma 1, **L'AFFIDAMENTO DIRETTO** è subordinato all'acquisizione di almeno **TRE PREVENTIVI** da parte del Responsabile del procedimento;

3. per servizi e forniture di importo pari o superiori ad € 20.000,00 (ventimila) e fino alla soglia di cui al comma 9 del citato CODICE, l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune;
4. si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, o nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione, alle caratteristiche tecniche o di mercato, o qualora l'affidamento presenti preminenti aspetti di natura artigianale, artistica o sociale da evidenziarsi espressamente nel relativo provvedimento di affidamento;
5. Gli importi monetari di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA);
6. Per forniture e servizi di importo superiore ad € 100.000,00 (centomila) e fino al limite massimo fissato comma 9 del citato CODICE, l'indagine di mercato è effettuata mediante pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune. Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese che ne siano venute a conoscenza potranno partecipare direttamente alla gara senza bisogno di espresso invito purchè in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.

## **ART. 8**

### **INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale o a mezzo di specifici progetti di valenza sociale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all' articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

## **ART. 9**

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IMPORTI INFERIORI AD € 20.000**

1. Si procederà con provvedimento di affidamento diretto adottato dal Responsabile dell'Area competente, su proposta motivata del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 7 del presente regolamento. Il responsabile del procedimento deve motivare la proposta di scelta in modo adeguato, avendo cura di ottenere le migliori condizioni per l'Amministrazione, sia in ordine alla qualità, ai tempi di esecuzione che ai prezzi anche tramite appositi sondaggi esplorativi.
2. In questo caso la procedura di acquisizione in economia può prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare.

## ART. 10

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IMPORTI SUPERIORI AD € 20.000**

1. La procedura per l'acquisizione viene avviata con la determina a contrattare adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica competente, nella quale sono comunque indicati:
  - a) in quale tipologia di acquisizione in economia rientri l'acquisizione oggetto dell'atto;
  - b) il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - c) l'ammontare della spesa prevista ed i mezzi per farvi fronte;
2. Il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, individuando almeno cinque ditte da invitare a gara informale se sussistono in tal numero soggetti idonei.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento l'individuazione degli operatori da invitare viene effettuata o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante-soggetti ad aggiornamento annuale e distinti per categorie merceologiche o tipologie di servizio o sulla base di indagine di mercato.
4. Le ditte individuate con le modalità di cui ai commi precedenti sono contemporaneamente invitate a presentare offerta con lettera. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione. Nel caso in cui si proceda a trasmettere l'invito tramite fax o posta elettronica il termine sopra indicato potrà essere emotivamente ridotto, garantendo comunque un periodo per la presentazione delle offerte non inferiore a 7 giorni dalla data di spedizione.
5. In particolare la lettera d'invito deve contenere l'indicazione delle regole di svolgimento della gara informale (offerta in busta sigillata, termine unico per la presentazione delle offerte, apertura contestuale delle offerte) ed indicare almeno gli elementi di seguito indicati, di norma contenuti in un capitolato d'onere o in un disciplinare tecnico:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) le caratteristiche tecniche del bene e del servizio richiesto;
  - c) la qualità e le modalità di esecuzione del servizio;
  - d) modalità e tempi di pagamento e di consegna;
  - e) garanzie richieste e penalità in caso di ritardo;
  - f) specificazioni nei casi di grave inadempimento;
  - g) prezzo massimo;
  - h) criteri di aggiudicazione;
  - i) eventuale cauzione;
  - j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alle forniture ed ai servizi da effettuare;
  - k) la possibilità di non procedere all'affidamento nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
  - l) la disciplina del subappalto.
  - m) la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà la gara, nonché il nominativo del Responsabile del procedimento;

6. In caso di urgenza accertata dal responsabile del procedimento, si potrà avviare la procedura di acquisizione in economia prescindendo dall'adozione della determinazione a contrattare.
7. Per acquisizioni più semplici si potrà procedere indicando direttamente le condizioni nella lettera d'invito, prescindendo quindi da un capitolato.
8. La procedura d'affidamento di beni o servizi mediante cottimo è svolta secondo i principi della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, il possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziario e tecnico-organizzativi prescritti dalla normativa vigente per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
9. L'apertura dei preventivi offerti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, scelti tra i dipendenti dell'ente. Delle operazioni di gara viene, di norma redatto apposito verbale.
10. La scelta del contraente viene effettuata, con atto adottato del Responsabile dell'area competente, su proposta motivata del responsabile del procedimento, a favore della migliore OFFERTA INDIVIDUATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, inferiore a quello posto a base di gara O CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
11. L'aggiudicazione avverrà senza l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica, ferma la facoltà dell'Amministrazione appaltante aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.
12. Nelle procedure di affidamento di servizi in economia il responsabile del procedimento è comunque tenuto a valutare la congruità dell'incidenza dei costi di manodopera e di quelli di sicurezza secondo la legislazione vigente. Qualora tali costi non risultino congrui non si procede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, riferita alla data di presentazione dell'offerta

## **ART. 11**

### **ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 3, mediante *lettera d'ordine* debitamente protocollato.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - a. I riferimenti del numero e della data del provvedimento di affidamento;
  - b. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - c. la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - d. ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 3, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura :
  - e. i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - f. il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
  - g. i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva. La lettera d'invito non può comunque fissare un termine superiore a novanta giorni.

## **ART . 12**

### **GARANZIE**

3. L'affidatario di forniture in economia di importo inferiore a 20.000,00 € è esentato dalla garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi assunti.
4. Per importi superiori a 20.000,00 a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla ditta appaltatrice, una garanzia pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione o di conformità della fornitura, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , in favore della stazione appaltante.

## **ART . 13**

### **VERIFICHE**

1. Il responsabile del procedimento provvede a redigere un certificato di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione della fornitura o dal completamento del servizio.
2. Tale verifica per importi inferiori a 40.000,00 euro potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione del responsabile del procedimento da apporre direttamente sulla fattura.

## **ART . 14**

### **INADEMPIMENTI**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

## **ART . 15**

### **MAGGIORI SPESE PER FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI**

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive, il Responsabile dell'area competente può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice, forniture e servizi complementari nel limite del 20 % (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.

## **ART . 16**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

1. I contratti per l'esecuzione di beni e servizi in economia sono stipulati in una delle seguenti forme:

- b) Per mezzo di apposita lettera, d'ordine di cui all'art. 11 c. 2, con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi e richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali, sottoscritta per accettazione anche dall'esecutore, per importi fino a 10.000,00 €;
- c) Per mezzo di scrittura privata non autenticata per contratti di valore compresi tra 10.000,01 e 20.000,00 € ;
- d) Per mezzo di scrittura privata autenticata per contratti di valore superiori a 20.000,00 €;

1. Tali atti devono riportare le medesime indicazioni previste nella lettera di invito.

## **ART. 17**

### **PROCEDURE CONTABILI**

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

## **ART. 18**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è subordinato comunque all'accettazione da parte del professionista incaricato di un compenso determinato in base ai minimi tariffari ridotti del 10%;

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento;
5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

## **ART. 19**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 12 che, nel rispetto della normativa vigente in Sicilia, sottopone la proposta di determinazione all'Organo esecutivo dell'Ente per l'adozione del provvedimento finale.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
  - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

- 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
  - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
  - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5;
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
  - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
  - b) un incarico affidato nei dieci anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007;
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti;
8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico dell'atto di affidamento;
9. I servizi "de qua", nel rispetto dell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, sono affidati con provvedimento dell'organo esecutivo, su proposta del dirigente competente, fermo restando l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo.

## **ART. 20**

### **LAVORI IN ECONOMIA**

1. In materia di esecuzione di opere pubbliche, si applicheranno le disposizioni in materia di “lavori in economia” di cui alla Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato vigente in Sicilia e al Regolamento di esecuzione vigente.

## **ART. 21**

### **ABROGAZIONI**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con il presente regolamento.

## **ART. 22**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione

---

---

### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8-04-2011, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 dello Statuto Comunale, è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 12-04-2011 al 26-04-2011 ed è entrato in vigore il 27-04-2011, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

---

---